

- PARTE SPECIALE A -

- I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

SUL LAVORO -

Indice

1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. N. 231/2001	3
2. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA DI SOCIETÀ CHIMICA BUSSI S.P.A. (ART. 30, LETT. A) - B), D.LGS. N. 81/2008)	5
3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	5
4. PROCESSI SENSIBILI	6
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	6
6. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	6
7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	6

1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. N. 231/2001

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 *septies* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche '**Decreto**'), articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede la responsabilità degli enti (ovvero gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come '**Enti**' o singolarmente '**Ente**'; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (SSL).

L'art. 25 *septies*, così come sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, stabilisce:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Il reato di omicidio colposo (art. 589, cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43, cod. pen.).

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, cod. pen.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

I casi di cui all'art. 55, comma 2, del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

I reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 Legge n. 123/2007 (cd. "**Testo Unico**" in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro; di seguito, anche "**TU**"). In particolare, la disposizione di cui all'art. 30 del TU ha costituito il parametro di riferimento con cui SOCIETÀ CHIMICA BUSSI S.P.A. (di seguito, anche "**Società**") si è misurata sia nell'attività preparatoria sia nella fase redazionale del Modello. Come noto, infatti, l'art. 30 indica con chiarezza i requisiti e gli obblighi normativi da adempiere e regolamentare nel Modello.

2. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA DI SOCIETÀ CHIMICA BUSSI S.P.A. (ART. 30, LETT. A) - B), D.LGS. N. 81/2008)

L'art. 30, lett. a) e b) prevede che il Modello può avere una valenza esimente se è assicurato *l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi*:

- ✓ *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- ✓ *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.*

Sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche "**Modello**") deve essere preceduta da un'attività di *risk assessment* volta sia ad individuare, mediante l'inventariazione e la mappatura approfondita e specifica delle aree/attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto; sia a valutare il sistema di controllo interno e la necessità di un suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Con precipuo riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, le Linee Guida evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto concerne l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno alla Società, le Linee Guida rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dalla Legge n. 123/2007, che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dalla Società sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. del TU.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale A potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno a SOCIETÀ CHIMICA BUSSI S.P.A., una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale A, la Società ha considerato le modalità in cui si è proceduto in concreto ad identificare i fattori di rischio e i fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione Rischi (di seguito, anche "**DVR**"), redatto ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell'ambito dei Processi Sensibili, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo 1. A tal fine, tutti i destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo sono stati individuati:

- a) le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero "a rischio di reato";
- b) i principi generali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati nei Processi Sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;

c) i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello.

4. PROCESSI SENSIBILI

[AD USO INTERNO]

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I destinatari del Modello che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei processi sopra riportati devono:

- attenersi a quanto disposto dal Codice Etico;
- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti ed in particolare al D. Lgs. 81/2008, nonché al rispetto dei manuali, procedure, moduli interni adottati dalla Società, tra cui i principali documenti rilevanti in materia di sicurezza e ambiente, relativi al Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, certificato ai sensi degli standard UNI 10617, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- rispettare le prescrizioni riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici;
- segnalare all'O.d.V. eventuali azioni poste in essere violazione a quanto previsto dal Modello.

6. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

[AD USO INTERNO]

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

[AD USO INTERNO]